



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale



***Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico
dell'Isola di Ischia***

***Primo Stralcio funzionale
riguardante il Comune di Casamicciola Terme (NA)***

***(D. Lgs. 152/06 e smi, art. 68, commi 4-bis e 4-ter
così come integrato dalla Legge n. 120/2020)***

MISURE DI SALVAGUARDIA

Maggio 2024





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Art. 1 – Finalità generali

1. In conformità all'art. 5-*quater* introdotto dalla L. 27/01/2023, n. 9 al D.L. 3/12/2022, n. 186, inerente agli “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha approvato l'Aggiornamento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) per l'Isola di Ischia – Primo stralcio funzionale riguardante il territorio del Comune di Casamicciola, nel seguito PSAI-Casamicciola.

Art. 2 - Ambito territoriale di riferimento

1. L'ambito territoriale di riferimento dell'approvato Aggiornamento del PSAI-Casamicciola è il territorio del Comune di Casamicciola Terme (NA).

Art. 3 – Disposizioni per le aree perimetrate a Rischio potenzialmente alto (Rpa) nell'aggiornamento del PSAI-Casamicciola

1. In tutte le aree perimetrate con livello di *Rischio potenzialmente alto (Rpa)* nella “*Carta del Rischio da Frana*” dell'approvato Aggiornamento del PSAI-Casamicciola si applicano le disposizioni delle **Misure di Salvaguardia** di cui ai successivi articoli 4 e 4bis.

Art. 4 – Disposizioni per le Aree a Rischio potenzialmente Alto - Rpa

1. Nelle aree perimetrate come *Aree a Rischio Potenzialmente Alto - Rpa* nella “*Carta del Rischio da Frana*” dell'approvato Aggiornamento del PSAI-Casamicciola, nelle quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di studi ed analisi di tipo quantitativo, permangono le Misure di Salvaguardia, ai sensi del comma 4 *ter*, dell'art. 68 del D.lgs. n. 152/2006 (comma aggiunto dall'art. 54, comma 3, Legge n. 120 del 2020), di cui al Decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023 e degli atti ivi richiamati.

Art. 4 bis - Disposizioni per il piano degli interventi di ricostruzione, nel territorio comunale di Casamicciola Terme, di cui all'art. 5/ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9-



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

1. Nelle aree a *Rischio Potenzialmente Alto (Rpa)* di cui al precedente articolo 4, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia valuterà - ai fini dell'attuazione del piano previsto dall'art. 5/ter del predetto decreto, in autonomia decisionale e nell'esercizio dei poteri di cui al comma 4/ter dell'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 - l'eventuale sussistenza, ad esito di studi e analisi finalizzati alla zonazione del rischio su basi quantitative, asseverate dalla propria struttura tecnica, dei presupposti di contestualità di esecuzione degli interventi strutturali e strategici di mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, se ritenuti necessari, e degli interventi di ricostruzione, nell'inderogabile osservanza della tutela e salvaguardia del bene primario della vita umana.
2. L'esecuzione dei predetti interventi al fine di tutelare e salvaguardare il bene primario della vita umana, postula, indefettibilmente, la previa approvazione commissariale di progetti esecutivi e di fattibilità tecnico-economica degli interventi di mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, redatti ed asseverati dalla propria struttura tecnica.
3. I progetti degli interventi di cui al comma 1, dovranno essere comprensivi:
 - a) della Relazione di Compatibilità con la Pianificazione di Bacino Distrettuale, che quantifichi, relativamente all'ambito geomorfologico significativo così come definito dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la mitigazione del rischio prodotta da ciascun intervento, specificandone gli effetti in termini di riduzione della pericolosità e/o degli elementi esposti e/o della vulnerabilità di questi ultimi;
 - b) del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico a seguito della realizzazione e collaudo degli interventi;
 - c) del cronoprogramma economico-temporale;
 - d) del piano di manutenzione e di monitoraggio.
4. I progetti degli interventi di cui al comma 1) dovranno, altresì, contenere ponderata valutazione dei rischi connessi alle interferenzialità nel corso dell'esecuzione degli interventi sì da consentirne la realizzazione in assenza di pericolo imminente nelle aree da ricostruire e di aggravio di rischi per le strutture rispetto alla zonazione del Piano di Assetto Idrogeologico.
5. Il "Piano di protezione civile" ed il "Piano di emergenza", nel corso dell'esecuzione degli interventi, dovranno assicurare, permanentemente, **presidi di salvaguardia della pubblica e**



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

privata incolumità, delle maestranze impegnate nella ricostruzione e di quanti, a vario titolo, presenti, anche occasionalmente, in loco.

6. La presentazione della segnalazione certificata ai fini di agibilità di cui all'art. 22 d.P.R.n. 380/2001 potrà avvenire solo all'esito dell'accertato positivo collaudo finale, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi all'ambito di riferimento ed all'approvazione definitiva della modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Art. 5 - Validità delle Misure di Salvaguardia

1. Le Misure di Salvaguardia, ai sensi dell'art. 68, c. 4 *ter*, del D.Lgs. 152/2006, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del *PSAI-Casamicciola* per le aree perimetrare a *Rischio Potenzialmente Alto (Rpa)* e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del relativo decreto segretariale di adozione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Art. 6 – Norma di rinvio

1. Ferma, per l'arco temporale di vigenza ed efficacia, la valenza tipizzata, propria e puntuale delle presenti Misure di Salvaguardia, rimane fermo, per le "aree bianche" della Carta del rischio da frana, il regime vincolistico verrà disciplinato dal Piano di ricostruzione dell'Isola di Ischia con valenza paesaggistica cui il presente Progetto si conforma.
2. In particolare, nelle "aree bianche" - come tali individuate alla data delle elaborazioni condotte con il DTM Copernicus 2022 ai fini della redazione del presente aggiornamento del *PSAI-Casamicciola* non si rilevano elementi per l'individuazione di livelli di pericolosità e rischio idrogeologico.
3. Stante, tuttavia, la rilevante estensione delle aree a differenti livelli di pericolosità e degli effetti che sulle dette aree bianche potrebbero essere indotte da modifiche anche temporanee – quali, esemplificativamente, la realizzazione delle piste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio – ogni attività e/o uso delle stesse deve essere, previamente, verificato e valutato nella puntuale ponderazione dei mutamenti sopravvenuti alla data dell'aggiornamento del *PSAI-Casamicciola*.

4